

# **COMUNE DI CORNELIANO D'ALBA**

**PROV. DI CUNEO**

## ***IPOTESI COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PARTE ECONOMICA ANNO 2023 E NORMATIVA TRIENNIO 2023-2025***

L'anno 2023, il mese di aprile, il giorno dodici, alle ore 9,15, nei locali della sede del Comune, si è riunita la delegazione trattante, composta come appresso dai rappresentanti di parte pubblica e dai rappresentanti di parte sindacale, ai fini della Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa (CCDI), **parte economica anno 2023 e normativa triennio 2023-2025.**

### **DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA**

Dott. Carafa Vincenzo

### **DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE**

Rappresentanza Sindacale Unitaria composta dal Sig:

Alessandria Marco

Struttura Territoriale, composte dai rappresentanti delle seguenti sigle:

CISL-FP – Sig. Di Steffano Maurizio,

### **LA DELEGAZIONE TRATTANTE**

**COMPOSTA** come sopra e nelle persone presenti in data odierna;

**VISTO** il CCNL 16/11/2022;

**RILEVATO** che ai sensi dell'art. 7 del CCNL 16/11/2022 si deve procedere alla stipula del **C.C.D.I., parte economica anno 2023 e normativa triennio 2023-2025**, nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs 150/2009, del D. Lgs. N. 165/2001 nonché nel rispetto degli artt. 79 e 80 del nuovo CCNL **16/11/2022;**

**VISTO l'allegato A** che riporta l'ammontare delle risorse finanziarie, parte stabile e variabile, rappresentanti gli elementi che costituiscono il Fondo relativo all'anno 2023 approvato con **Determina del Responsabile del Servizio Personale n. 10 del 05.04.2023;**

### **DEFINISCE E SOTTOSCRIVE**

ai sensi dell'art. 8 del CCNL 16/11/2022 **l'ipotesi di C.C.D.I.** parte normativa ed economica, come appresso trascritto:

#### **TITOLO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### ***Art. 1***

***Campo di applicazione e durata***

1. Il presente Contratto Decentrato Integrativo, ai sensi dell'art. 1 CCNL 16/11/2022, si applica a tutto il personale dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all'art. 4 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 30/8/2021, non dirigente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, al personale comandato, distaccato e/o a qualsiasi titolo utilizzato e disciplina tutte le materie demandate alla contrattazione decentrata.
2. Il presente Contratto Decentrato per la parte economica ha validità fino al 31/12/2023 e per la parte normativa ha validità fino al 31/12/2025 e conserva la propria efficacia fino alla stipula del successivo CCDI o di norme che risultino incompatibili con il presente.
3. Sono comunque fatte salve le eventuali modifiche o integrazioni derivanti da specifiche disposizioni del CCNL.
4. Le parti si incontrano annualmente per determinare la ripartizione ed i criteri per la destinazione delle risorse finanziarie quantificate dallo specifico fondo di produttività, nel rispetto dei vincoli previsti dalla legge, dal CCNL e dagli strumenti di programmazione economico – finanziaria dell'Ente.
5. **Per quanto non previsto nel presente CCDI, si rinvia al CCNL vigente.**

## **Art. 2**

### **Servizi minimi essenziali**

1. L'Ente, nel rispetto dell'esercizio del diritto di sciopero garantito dalle leggi n. 146/90 e n. 83/00 nonché dall'Accordo sulla regolamentazione delle prestazioni minime indispensabili del Comparto Regioni-Autonomie Locali del 19.09.2002, in occasione della proclamazione di sciopero da parte delle OO.SS., individua i dipendenti esonerati dall'effettuazione dello stesso.
2. L'elenco dei dipendenti individuati è comunicato alle OO.SS., alla RSU ed agli stessi entro 5 (cinque) giorni precedenti la data dello sciopero. I dipendenti interessati hanno il diritto di esprimere la volontà di aderire allo sciopero entro il giorno successivo alla ricezione della comunicazione.
3. I servizi pubblici essenziali ed il contingente di personale necessario a garantire gli stessi in occasione di sciopero, nei seguenti Settori/Uffici sono individuati:
  - a) Ufficio Trattamento Economico, limitatamente alla erogazione degli assegni con funzione di sostentamento, alla compilazione ed al controllo dei contributi previdenziali, ove coincidente con l'ultimo giorno di scadenza per legge; **n.1 unità categoria D;**
  - b) Ufficio di Stato Civile, limitatamente alle dichiarazioni di morte; **n.1 unità categoria D;**
  - c) Servizio di Polizia Municipale, limitatamente allo svolgimento di prestazioni minime riguardanti attività richieste dall'Autorità Giudiziaria o di pronto intervento; **n.1 unità categoria C;**
  - d) Ufficio Tecnico, per interventi indifferibili **n.1 unità categoria D;**
4. Gli scioperi comunque dichiarati o in corso di effettuazione, in caso di avvenimenti di particolare gravità o di calamità naturali, sono immediatamente sospesi.

## **Art. 3**

### **Relazioni Sindacali**

#### **Art. 3 CCNL 16/11/2022**

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli delle Parti, è lo strumento per costruire relazioni stabili tra enti e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:
  - si attua il contemperamento della missione del servizio pubblico con gli interessi dei lavoratori;
  - si migliora la qualità delle decisioni assunte;
  - si sostengono la crescita professionale e l'aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazione;
  - Si attua la garanzia di sicure condizioni di lavoro.
3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali si articolano nei seguenti modelli relazionali:
  - a) partecipazione;
  - b) contrattazione, integrativa, anche a livello territoriale.
4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale degli enti, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:
  - informazione
  - confronto

#### **-organismi paritetici di partecipazione**

5. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione dei contratti che obbligano reciprocamente le parti. Le clausole dei contratti integrativi sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii. L'eventuale accordo di interpretazione autentica, sostituisce la clausola controversa, sin dall'inizio della vigenza del contratto integrativo.
6. Le clausole del presente titolo sostituiscono integralmente tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti contratti, le quali sono pertanto disapplicate.

#### **Art. 4**

##### **Informazione**

##### **Art. 4 CCNL 16/11/2022**

1. L'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti.
2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l'informazione consiste nella trasmissione dei dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'Ente, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla.
3. L'informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui al successivo art. 7 comma 2, di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'ente intende adottare.
4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali gli artt. 5 e 7 prevedano il confronto o la contrattazione integrativa.
5. Sono, altresì, oggetto di sola informazione, gli atti di organizzazione degli Uffici di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 165/2001, ivi incluso il piano triennale dei fabbisogni del personale ed ogni altro atto per il quale la legge preveda il diritto all'informativa alla OO.SS.. **L'informativa deve essere resa almeno 5 giorni lavorativi prima della adozione dell'atto;**
6. Sono, inoltre, oggetto di sola informazione, oggetto di informazione semestrale, negli Enti in cui non vi sia l'obbligo della costituzione dell'Organismo Paritetico per l'Innovazione di cui all'art. 6, i dati sulle ore di lavoro straordinario e supplementare del personale a tempo parziale, il monitoraggio sull'utilizzo della banca delle ore, i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sui contratti di somministrazione, i dati sulle assenze del personale, nonché il trasferimento a soggetti terzi di attività dell'Ente in assenza di trasferimento di personale.

#### **Art. 5**

##### **Confronto**

##### **Art. 5 CCNL 16/11/2022**

1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo sulle materie rimesse a tale livello di relazione al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui al successivo art. 7, comma 2, di esprimere valutazioni e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'ente intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per l'informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, ente e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi. **L'incontro, se richiesto, deve comunque avvenire non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta.** Il confronto può anche essere chiesto dall'ente. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a 30 giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. **Sono oggetto di confronto:**
  - a) l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro;
  - b) i criteri generali dei sistemi di valutazione della performance;
  - c) l'individuazione dei profili professionali;
  - d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di P.O.;
  - e) i criteri per la graduazione delle P.O., ai fini dell'attribuzione della relativa indennità;
  - f) il trasferimento o il conferimento di attività ad altri soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs.vo n. 165/2001;

- g) la verifica delle facoltà di implementazione del Fondo risorse decentrate in relazione a quanto previsto dall'art. 15 comma 7 del CCNL 21/05/2018.
- h) i criteri generali di priorità per la mobilità tra sedi di lavoro dell'Amministrazione;
- i) negli Enti con meno di 300 dipendenti, linee generali di riferimento per la pianificazione delle attività formative;
- l) i criteri generali sulle modalità attuative del lavoro agile e da remoto;
- m) istituzione del servizio mensa o, in alternativa, attribuzione dei buoni pasto;
- n) materie individuate ai sensi dell'art. 6 comma 6 (organismo paritetico);
- o) criteri per l'effettuazione delle procedure art. 13 comma 7 (norme di primo inquadramento);
- p) andamenti occupazionali;
- q) linee generali di indirizzo per misure da adottare per la prevenzione delle aggressioni sul lavoro.....
- r) materie individuate nella Sezione Personale Educativo.

## **Art. 6**

### ***Clausole di raffreddamento e interpretazione autentica***

1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali e non procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo nelle materie demandate.
3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto, le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.
4. Nel caso insorgano controversie sull'interpretazione delle clausole del CCDI, la cui interpretazione risulta oggettivamente non chiara le parti, entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta formulata da uno dei sottoscrittori, si incontrano per definire consensualmente il significato della controversia, nella qualità di unico organo legittimato alla interpretazione autentica.
5. Gli accordi raggiunti e sottoscritti dalle parti, sostituiscono le clausole controverse con efficacia retroattiva sin dall'inizio della vigenza del CCDI.

## **Art. 7**

### ***Contrattazione integrativa: soggetti e materie. Tempi e procedure.***

#### ***Art. 7 e art. 8 CCNL 16/11/2022***

1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata dal comma 3.
2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono:
  - a) La RSU
  - b) I rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL;
3. I componenti della delegazione trattante di parte pubblica, tra cui è individuato il Presidente, designati dall'organo competente secondo il rispettivo ordinamento.
4. Il contratto integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7 comma 4 del CCNL 16/11/2022;
5. L'Amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale entro 30 giorni dalla stipulazione del CCNL;
6. L'Ente convoca la delegazione sindacale per l'avvio del negoziato, entro 30 giorni dalla presentazione delle piattaforme col **massimo rispetto della tempistica prevista dal comma 4-5 e 6 dello stesso art. 8;**
7. **Le materie oggetto di contrattazione integrativa sono tutte quelle richiamate nell'art. 7 dello stesso CCNL 16/11/2022.**

## **Art. 8**

### ***Salute e sicurezza sui posti di lavoro***

#### ***D. Lgs.vo n. 81/2008***

8. L'Amministrazione si impegna a dare tempestiva e completa applicazione alla vigente normativa contrattuale e legislativa in materia di salute, igiene e sicurezza sui posti di lavoro, nonché alla prevenzione delle malattie professionali, individuando idonee metodologie per la soluzione di specifiche problematiche con particolare riguardo alla salubrità degli ambienti di lavoro, alla messa a norma delle apparecchiature e della strumentazione tecnica ed informatica degli uffici, agli impianti

in dotazione ed alle condizioni di lavoro degli addetti a mansioni particolarmente disagiate e/o rischiose.

9. Risorse finanziarie congrue ed adeguate saranno finalizzate alla realizzazione degli eventuali e necessari interventi coinvolgendo, in applicazione della vigente normativa in materia, il responsabile della sicurezza ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
10. La valutazione dei rischi deve tenere prioritariamente conto di quelli collegati allo stress da lavoro correlato, di quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché di quelli connessi alle differenze di genere.

#### **Art. 9**

##### **Diritto di assemblea**

##### **art. 10 CCNL 16/11/2022**

I lavoratori hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali, per 12 ore annue pro capite, senza decurtazione della retribuzione. Detta disposizione vale anche per i dipendenti che effettuano lavoro agile e lavoro da remoto giusta previsione del CCNQ del 4/12/2017.

#### **Art. 10**

##### **Formazione e aggiornamento del personale**

##### **Artt. 54, 55 e 56 del CCNL 16/11/2022**

Nel quadro dei processi di riforma della P.A., elemento essenziale riguarda la formazione del personale attraverso la quale la stessa P.A. svolge un ruolo primario nelle strategie dirette a conseguire una maggiore qualità ed efficacia della propria attività.

Al finanziamento delle attività di formazione si provvede utilizzando una quota annua non inferiore **all'1%** del monte salari relativo al personale destinatario del presente CCNL, comunque nel rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Ulteriori risorse possono essere individuate considerando i risparmi derivanti dai piani di razionalizzazione e i canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali, nonché le risorse riferibili ai fondi interprofessionali di cui all'art. 118 della legge n. 388/2000 nei limiti ivi previsti.

**Per quanto non disciplinato nel presente ccnl, si richiamano in toto gli artt. 54, 55 e 56 del CCNL 16/11/2022.**

#### **Art. 11**

##### **Lavoro straordinario**

##### **art. 32 CCNL 16/11/2022**

1. L'effettuazione del lavoro straordinario può avvenire solo previa autorizzazione formale, debitamente motivata, da parte del Responsabile dell'Area ed è finalizzata a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali, straordinarie, non prevedibili e non programmabili. In caso di particolari situazioni di necessità ed urgenza, l'autorizzazione deve essere formalizzata entro il primo giorno lavorativo successivo alla prestazione resa.  
Il fondo per il lavoro straordinario è ripartito annualmente per budget alle Aree/Settori, dandone tempestiva e preventiva comunicazione alle OO. SS. ed alla RSU.
2. All'obbligo della prestazione di lavoro straordinario deve corrispondere la concreta disponibilità delle corrispettive risorse economiche. Ad esclusiva domanda del dipendente interessato, il lavoro straordinario preventivamente autorizzato può essere fruito come riposo compensativo o tramite l'istituto della banca delle ore, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali in materia.
3. **La prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare, di norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore - comma 6 art. 32 CCNL 16/11/2022.**

#### **Art. 12**

##### **Comitato unico di garanzia e pari opportunità**

1. In materia di pari opportunità e mobbing, è costituito il Comitato Unico di Garanzia abilitato, a mente degli artt. 1, 7 e 57 del D Lgs. 165/01, a garantire e vigilare sulle effettive pari opportunità tra uomini e donne, nonché a contrastare qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale e/o psichica tra e contro i lavoratori.

2. Le modalità di funzionamento, di composizione e le eventuali, conseguenti responsabilità, sono quelle previste in materia dalla Direttiva Ministero Funzione Pubblica del 04/03/2011 e dall'art. 57 del DLgs 165/2001, a mente dei quali il Comitato informa tempestivamente le OO. SS. e la RSU sulle attività istituzionali di propria competenza.

## TITOLO II IL TRATTAMENTO ECONOMICO

### *Art. 13*

#### *Risorse finanziarie*

1. Il fondo di alimentazione del salario accessorio del personale dipendente è costituito dalla risorse finanziarie indicate **nell'allegato "A" e quantificate in € 46.640,46 come risultante dalla determina del Responsabile del Servizio Personale n.10 del 05.04.2023.**
2. Le risorse finanziarie, sopra richiamate, devono essere erogate, secondo i principi ed i criteri individuati nel presente C.C.D.I.
3. **Le risorse "stabili" residue, ammontanti ad € 16.556,69** già decurtate delle somme destinate per:
  - a) progressioni economiche;
  - b) indennità di comparto;
  - c) indennità personale ex ottava qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa;**oltre alle risorse variabili** corrispondenti ad € 16.312,93 danno un **TOTALE RISORSE pari ad € 32.869,62** che saranno utilizzate per remunerare effettivi e significativi miglioramenti quali – quantitativi delle prestazioni lavorative del personale dipendente correlati ai servizi istituzionali in conformità di quanto stabilito **dall'art. 80 del CCNL 16/11/2022.**
4. Per **l'anno 2023** le risorse di cui al comma 3, sono utilizzate per le finalità e secondo le previsioni rispettivamente indicate nel presente contratto.
5. **Le somme non utilizzate e non attribuite in sede di liquidazione degli istituti contrattuali, derivanti dalla parte stabile, sono destinate all'incremento del fondo delle risorse decentrate dell'anno successivo.**

### *Art. 14*

#### *Risorse per compensare la performance organizzativa e individuale*

#### *Art. 5 comma 3 lett. b) art. 7 comma 4 lett. b)*

#### *CCNL 16/11/2022*

1. Le risorse che alimentano i compensi destinati ad incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi sono quantificate **in € 9.724,02**, sono destinate a remunerare la performance organizzativa e individuale.
2. La liquidazione dei relativi compensi dovrà essere selettiva e dovrà risultare strettamente correlata al merito e alle prestazioni individuali effettivamente rese nonché ai risultati raggiunti dalla struttura di appartenenza secondo i risultati accertati dal sistema di misurazione e valutazione nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari. La valutazione delle prestazioni individuali è effettuata dal Responsabile del settore/area al quale il dipendente è assegnato ed è parametrato al punteggio ad esso assegnato in base ad apposita scheda di valutazione di cui all'**ALLEGATO B** o nel rispetto dei criteri di cui alla metodologia di valutazione della performance adottata dall'ente.
3. I criteri adottati per la valutazione della performance organizzativa e individuale sono stati stabiliti, rispettivamente previo "confronto" e previa "contrattazione", dal vigente sistema di misurazione e valutazione adottato dall'Ente. La valutazione, effettuata annualmente entro il primo trimestre successivo all'anno di riferimento, viene trasmessa al Responsabile dell'Area Personale e, contestualmente, consegnata dal Responsabile che l'ha redatta, al dipendente che la sottoscrive per ricevuta. **I trattamenti accessori collegati al raggiungimento degli obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a TEMPO PARZIALE anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime di orario adottato.**
4. Il dipendente, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione della scheda, può produrre eventuali contestazioni sulla valutazione conseguita, o tramite formale e motivato ricorso indirizzato al Responsabile che ha effettuato la valutazione, (in questo caso il Responsabile, esaminato il ricorso, entro i 10 giorni successivi dalla ricezione esprime un parere definitivo che può anche prevedere soluzioni finalizzate a modificare la valutazione precedentemente assegnata) o mediante richiesta di

contraddittorio nel quale il dipendente può farsi assistere dalla propria Organizzazione Sindacale o da persona di fiducia.

5. In caso di mobilità intersettoriale in corso d'anno, la valutazione spetta ai Responsabili delle Aree/settore ove il dipendente ha prestato funzionalmente servizio, per il corrispondente periodo.
6. Per quanto riguarda il personale in distacco sindacale, le parti confermano la partecipazione all'incentivazione della produttività di cui all'art. 17 c. 2 lett. a) CCNL 1/4/99, per come previsto dall'art. 47 c. 2 CCNL 14/9/2000 integrato dall'art. 39, comma 2, del CCNL 22.01.2004.
7. La liquidazione dei relativi compensi dovrà essere selettiva e dovrà risultare strettamente correlata al merito e alle prestazioni individuali effettivamente rese nonché ai risultati raggiunti dalla struttura di appartenenza secondo i risultati accertati dal sistema di misurazione e valutazione nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari.
8. Le percentuali ed i criteri per l'attribuzione dei premi collegati alla performance, sono:  
**-UNA QUOTA PARI AL 30%** sarà destinata a premiare **la performance individuale** secondo le modalità contenute nel vigente sistema di valutazione;  
**- IL RESTANTE 70%** premierà **la performance organizzativa** e sarà suddiviso ai Dirigenti/Posizioni Organizzative in relazione al personale loro assegnato (senza tener conto della Categoria di appartenenza).

Ai fini dell'assegnazione dei premi collegati alla performance organizzativa ed individuale, sempre secondo le modalità contenute nel vigente sistema di valutazione o attraverso la scheda di valutazione allegata, non sono considerate assenze dovute a: Malattia (fino a 20 giorni all'anno), infortunio, congedo ordinario e per maternità, terapie salvavita, permessi per donatori di sangue e di midollo osseo, permessi per funzioni elettorali, permessi per lutto, permessi per citazioni a testimoniare, assenze per volontariato DPR 2001, permessi per legge 104, recupero prestazioni lavoro straordinario, permessi sindacali retribuiti, scioperi, congedi per donne vittime della violenza.

Fatto salvo l'utilizzo del regolamento sul vigente sistema di valutazione, nel caso di utilizzo della scheda di valutazione allegata al presente ccdi, il calcolo del premio sarà determinato dividendo la somma prevista per il numero complessivo delle valutazioni ottenute dai dipendenti ottenendo così il valore "punto" che, moltiplicato per la valutazione ottenuta, determinerà il premio da assegnare al dipendente. In ogni caso, per aver diritto al riconoscimento della performance, se la valutazione avviene attraverso l'allegata scheda, **il punteggio assegnato non deve essere inferiore a 60 punti.**

#### **Art. 15**

##### ***Risorse finalizzate agli obiettivi previsti e programmati nel Piano della Performance***

1. La quota di risorse per le politiche di sviluppo, pari ad € 9.724,02, è finalizzata ad obiettivi che si prefiggono di raggiungere risultati ed obiettivi aggiuntivi ai compiti ed alla programmazione ordinaria dell'Ente.
2. Agli obiettivi, preventivamente e formalmente approvati a seguito di proposta dei Responsabili, svolti al di fuori del normale orario di servizio, possono partecipare tutti i dipendenti dei settori interessati.
3. Le attività sono remunerate, a consuntivo, ai singoli dipendenti interessati, sulla scorta della documentata presenza, della effettiva partecipazione, nonché dell'apporto qualitativo, certificati dal Responsabile e riguardano:
4. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_
7. Per l'anno 2023 non sono stati previsti obiettivi specifici.

#### **Art. 16**

##### ***Differenziazione del premio individuale***

##### ***Art. 81 CCNL 16/11/2022;***

1. Ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dell'ente, è attribuita una maggiorazione del premio individuale di cui all'art. 81, comma 1 del CCNL16/11/2022, che si aggiunge alla quota di detto premio attribuita al personale valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi.
2. La misura di detta maggiorazione, definita in sede di contrattazione integrativa, non potrà comunque essere inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente ai sensi del comma 1. Le parti concordano che la misura della maggiorazione viene stabilita nella percentuale non inferiore al 20% ai sensi del comma 4 dell'art.81.

3. In applicazione dei commi 1 e 2, si stabilisce che la **percentuale** massima di personale nella fascia valutativa più elevata a cui tale maggiorazione può essere attribuita è **del 20%** del personale e **che le risorse finanziarie pari ad € 116,69** saranno utilizzate secondo i seguenti criteri:  
-VALUTAZIONE COMPRESA TRA 95 E 100 N. 1 dipendente; valore complessivo di premialità € 116,69;

#### **Art. 17**

#### **Risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dell'Area Funzionari e dell'elevata Qualificazione**

1. Per quanto attiene alla disciplina dell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, si rinvia alle vigenti e specifiche disposizioni contrattuali dettate dagli artt. 16,17, 18, 19 e 20 del CCNL 16/11/2022.

#### **Art. 18**

#### **Progressione economica orizzontale ALL'INTERNO DELLE AREE**

**Artt. 14-92-96-102-106 CCNL 16/11/2022**

Tale istituto per l'anno 2023 **non viene finanziato**.

1. All'interno di ciascuna categoria/Area è previsto un **DIFFERENZIALE STIPENDIALE per remunerare il maggior grado di competenza professionale acquisito, con un importo per come determinato in tabella A), che si configura come progressione economica all'interno dell'Area ai sensi dell'art. 52 comma 1 bis del D. LGS.VO N. 165/2001; Si stabilisce che per quanto attiene l'incremento del differenziale stipendiale afferente gli istruttori della P.L. che risulti titolare di funzioni di coordinamento, troverà applicazione l'art. 96 del CCNL mentre per l'incremento del differenziale stipendiale per il personale iscritto ad Ordini e Albi professionali, troverà applicazione l'art. 102 del CCNL.**
2. Le condizioni generali per partecipare alla selezione, sono elencate nell'art. 14 del CCNL mentre i criteri sulle specifiche condizioni, vengono stabilite/determinate dal presente CCDI sono:

-Il requisito di cui alla lett. a) del comma 2, viene stabilito in 3 ANNI;

-Il numero dei differenziali di cui alla lett. b), per l'anno in corso, viene determinato nel modo seguente:

- Area Operatori N. 0;
- Area Operatori Esperti N.0;
- Area Istruttori N.0;
- Area Funzionari ed E.Q. N. 0;

-I differenziali stipendiali sono attribuiti fino alla concorrenza del numero fissato per ogni Area, previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva, definita in base ai criteri già riportati nell'art. 14 comma 2 lett. d) punti 1 e 2.

SI STABILISCE INOLTRE CHE:

**-L'incidenza della valutazione SARA' PARI AL 55%** (totale dei punteggi attribuiti nelle schede di valutazione della performance dell'ultimo triennio precedente l'attivazione dell'istituto o, comunque, le ultime 3 valutazioni disponibili);

**-Incidenza dell'esperienza professionale SARA' PARI AL 40%** di cui **max 40 punti** (per Esperienza professionale si intende quella maturata nel medesimo profilo o in profilo equivalente con o senza soluzione di continuità compresa quella maturata a tempo determinato anche presso altre Amministrazioni nello stesso o equivalente profilo, a decorrere dall'ultima progressione e/o data di assunzione)

**-Incidenza competenza acquisita SARA' PARI AL 5%** in applicazione dell'art. 55 del CCNL in base ai seguenti criteri:

Corsi di formazione

Titoli di studio superiori all'area di inquadramento

Abilitazioni professionali

-In applicazione della lett. F comma 2, le parti concordano che per il personale che non abbia conseguito progressioni economiche da più di 6 anni, la percentuale del punteggio aggiuntivo sarà del 3%.

5. Gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali sono interamente a carico della componente stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022.

6. Gli oneri di cui sopra sono comprensivi anche della quota della tredicesima mensilità.

7. L'attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo.
8. L'esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale è stata prevista l'attribuzione della progressione economica.
9. La valutazione compete al Responsabile d'Area/Settore a cui il dipendente è assegnato, tramite apposita scheda di valutazione (ALLEGATO B) fatta salva diversa scheda di valutazione prevista nel regolamento performance dell'Ente.
10. A parità di punteggio viene data la precedenza al dipendente con la valutazione della performance più elevata. Nel caso di ulteriore parità, al dipendente con maggiore anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità, al dipendente con maggiore età anagrafica. Il dipendente interessato, entro 5 giorni dalla ricezione della scheda, può produrre eventuali contestazioni sulla valutazione conseguita, tramite formale e motivato ricorso indirizzato al responsabile che ha effettuato la valutazione e firmato la scheda. Il Responsabile, esaminato il ricorso e le valutazioni in merito prodotte dal dipendente, entro gli ulteriori 5 giorni dalla ricezione del ricorso, esprime un parere definitivo che può anche prevedere soluzioni finalizzate a modificare la valutazione precedentemente assegnata. E' fatta salva la facoltà del dipendente di avvalersi degli eventuali strumenti di tutela previsti dalla vigente normativa in materia.
11. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni per le progressioni orizzontali previste per il restante personale dell'ente di effettiva appartenenza. A tal fine l'ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall'ente di utilizzazione le informazioni e le eventuali valutazioni effettuate nel corso dell'ultimo triennio richieste secondo la propria disciplina.

### **Art. 19**

#### **Indennità condizioni di lavoro**

#### **Art. 84-bis CCNL 16/11/2022**

1. Gli enti corrispondono una unica "indennità condizioni di lavoro" destinata a remunerare lo svolgimento di attività:
- a) disagiate;
  - b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute;
  - c) implicanti il maneggio di valori.
2. L'indennità di cui al presente articolo è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività di cui al comma 1, entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 – Euro 15,00.
3. La misura di cui al comma 1 è definita mediante la presente contrattazione integrativa, per come previsto all'art. 7, comma 4 del CCNL, sulla base dei seguenti criteri:
- a) valutazione dell'effettiva incidenza di ciascuna delle causali di cui al comma 1 nelle attività svolte dal dipendente;
  - b) caratteristiche istituzionali, dimensionali, sociali e ambientali degli enti interessati e degli specifici settori di attività.

Le parti stabiliscono che l'**importo giornaliero** da assegnare al personale interessato in relazione alle attività che comportano rischio e disagio sarà pari ad € 4,70 giornalieri.

**Totale complessivo € 1.353,60€**

**-La liquidazione dell'indennità, essendo legata alla effettiva presenza in servizio, avverrà a consuntivo d'anno e dovrà essere liquidata con determina del Responsabile del Personale con assunzione di conseguente carico di responsabilità.**

A specificazione di quanto previsto nel presente articolo, si stabilisce che la presente indennità è erogata proporzionalmente ai giorni di effettivo servizio prestato nell'arco del mese.

SI CONVIENE:

#### **1) Fattori di disagio:**

essendo il **disagio** una condizione del tutto peculiare della prestazione lavorativa (di natura spaziale, temporale, strumentane ecc.), non può coincidere con le ordinarie prestazioni di lavoro da rendere secondo ruolo/mansioni/profilo di inquadramento.

L'erogazione dell'indennità al personale interessato, preventivamente e formalmente individuato, avviene sulla base dei dati desunti dal sistema di rilevazione presenze/assenze

Si individuano i seguenti fattori rilevanti di disagio:

- a) disagio connesso allo stress relazionale riconducibile alle prestazioni che comportano una effettiva e prolungata attività di front-office con esposizione al rapporto con il pubblico per almeno 3 ore al giorno;
- b) improgrammabilità dell'orario di servizio, riconducibile a prestazioni lavorative caratterizzate da articolazioni orarie di particolare flessibilità richiesta dalla peculiare natura del servizio da erogare alla collettività;
- c) elevato grado di disagio correlato alla prestazione di servizi di controllo e presidio del patrimonio mobiliare e immobiliare resi anche in orario notturno nonché le particolari condizioni di stress, connesse alla natura e alla delicatezza delle attività di custodia e vigilanza del patrimonio trattato;
- d) disagio connesso allo stress relazionale riconducibile nelle prestazioni che comportano una effettiva e prolungata attività con utenza problematica in condizioni di disagio sociale;
- e) disagio connesso alla disponibilità alla variazione degli orari pianificati tramite anticipi/posticipi necessari al funzionamento del servizio;
- f) \_\_\_\_\_

## 2) Fattori di rischio:

I fattori rilevanti di rischio sono: utilizzo di materiali (agenti chimici-biologici-fisici-radianti-gassosi-conduzione di mezzi meccanici/elettrici/a motore- uso di attrezzature e strumenti atti a determinare lesioni); attività che comportano una costante e significativa esposizione al rischio di contrarre malattie infettive, in condizioni potenzialmente insalubri di natura tossica o nociva o, comunque, di possibile pregiudizio per la salute; attività che, per gravosità ed intensità delle energie richieste nell'espletamento delle mansioni, palesano un carattere significativamente usurante della salute e benessere psico-fisico.

## 3) Fattori del maneggio valori:

I fattori del maneggio valori sono: dipendenti adibiti in via continuativa, per l'espletamento delle mansioni di competenza, a funzioni che comportano necessariamente il maneggio di valori di cassa (denaro contante), Agente contabile/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ -

L'erogazione dell'indennità al personale interessato, preventivamente e formalmente individuato, avviene annualmente, in unica soluzione, in via posticipata, sulla base dei dati desunti:

- Dai rendiconti annuali resi dagli Agenti contabili;
- Dal sistema di rilevazione presenze/assenze.

## Art. 20

### *Indennità per specifiche e particolari responsabilità*

#### *Art. 84 CCNL 16/11/2022*

1. Per compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, al personale delle aree Operatori, Operatori Esperti, Istruttori, e Funzionari ed EQ, qualora non trovi applicazione la disciplina delle EQ di cui all'art.16 del CCNL 16/11/2022, può essere riconosciuta una indennità di importo non superiore a € 3.000 annui lordi, erogabili anche mensilmente, elevabili fino a un massimo di € 4.000,00 per il personale inquadrato nell'area dei funzionari e di EQ (non titolare di incarico di E.Q.).

Si tratta di particolari responsabilità di carattere aggiuntivo, rispetto alle prestazioni ordinarie di lavoro, formalmente individuate dai competenti Dirigenti/ Responsabili di Area/Settore, in stretta correlazione con la concreta organizzazione del lavoro, l'organizzazione degli uffici e dei Servizi e conseguente ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane. L'atto di conferimento dell'incarico di particolare responsabilità aggiuntiva, deve essere in forma scritta ed adeguatamente motivato.

- L'indennità di responsabilità, di cui al comma 1 del presente articolo è erogata, tenendo conto anche delle indicazioni elencate, in modo esemplificativo e non esaustivo nello stesso art. 84, con i seguenti criteri e nelle seguenti misure:

- 1.1.1. Personale incaricato di attività dell'Uff. Demografico che comporta specifiche responsabilità: N.1 - € 2.000,00
- 1.1.2. Personale incaricato di attività dell'Uff. Tributi che comporta specifiche responsabilità: N.1 - € 3.000,00
- 1.1.3. Personale incaricato di attività dell'Uff. Segreteria che comporta specifiche responsabilità: N.1 - € 2.000,00

**TOTALE RISORSE ASSEGNATE COMMA 1 - € 7.000,00**

L'indennità di cui al presente articolo viene corrisposta mensilmente o a consuntivo, in unica soluzione, con liquidazione da parte del Responsabile uff. Personale.

#### **Art. 21**

##### ***Forme di incentivazione di specifiche attività previste da specifiche norme di legge***

***(art. 67, comma 3, lettera c) e (Art. 70-ter) CCNL 21/5/2018***

***(art. 80, comma 2, lettera e) CCNL 16/11/2022***

Le modalità di percezione di incentivi derivanti da particolari norme di legge ( ex art. 15, comma 1, lett. K, CCNL 1/4/1999), atteso che trattasi di risorse che sono nominalmente trattamento accessorio (poiché tali individuate da contratti ma finanziate con fondi esterne a quelle messe a disposizione dai contratti), le relative somme, nel rispetto di appositi regolamenti, confluiscono nell'ambito delle risorse complessive destinate al trattamento accessorio ma con destinazione vincolata rappresentando, contabilmente, una vera e propria partita di giro e riguardano la progettazione di opere pubbliche(dopo l'approvazione del relativo Regolamento), gli accertamenti di contrasto all'evasione IMU, all'Avvocatura interna, alle rilevazioni statistiche in favore dell'ISTAT, sono quantificate nel fondo di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022, in modo forfettario in € 12.000,00, saranno determinate nel loro effettivo importo solo a consuntivo.-

#### **Art. 22**

##### ***Orario di lavoro flessibile***

***Art. 36 CCNL 16/11/2022***

***Art. 7 comma 2 lett. p***

1. Nel quadro delle modalità dirette a conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, il personale beneficia dell'orario flessibile giornaliero. Tale modalità consiste nell'individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata ed in uscita di 30 minuti. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può avvalersi di entrambe le facoltà nell'ambito della medesima giornata.

2. Nella definizione di tale tipologia di orario, si è tenuto conto sia delle esigenze organizzative e funzionali degli uffici sia delle eventuali esigenze del personale, anche in relazione alle dimensioni del centro urbano ove è ubicata la sede di lavoro.

3. L'eventuale debito orario derivante dall'applicazione del comma 1, deve essere recuperato entro i 2 mesi successivi, dalla maturazione dello stesso secondo le modalità e i tempi concordati con il dirigente.

4. In relazione a particolari situazioni personali, sociali o familiari, sono favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, anche con forme di flessibilità ulteriori rispetto al regime orario adottato dall'ufficio di appartenenza, compatibilmente con le esigenze di servizio e su loro richiesta, i dipendenti che:

- beneficino delle tutele connesse alla maternità o paternità di cui al D.Lgs. n. 151/2001;
- assistano familiari portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992;
- siano inseriti in progetti terapeutici di recupero di cui all'art. 44;
- si trovino in situazione di necessità connesse alla frequenza dei propri figli di asili nido, scuole materne e scuole primarie;
- siano impegnati in attività di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti;
- siano affetti da patologie che richiedano terapie specifiche che comportano tempi di recupero maggiori.

#### **Art. 23**

##### ***Welfare Integrativo***

***Art. 82 CCNL 16/11/2022***

***Le parti concordano che l'oggetto del presente articolo sarà discusso negli anni successivi, considerata la novità e la sperimentazione della normativa.***

***L'Amministrazione, nell'ambito degli stanziamenti già in essere per finalità assistenziali nell'ambito degli strumenti di carattere mutualistico, ai sensi delle vigenti disposizioni, possono concedere benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i quali:***

- 1) Iniziative di sostegno al reddito delle famiglie in presenza di un reddito familiare inferiore ad €.....;***
- 2) Supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli in presenza di un reddito familiare inferiore ad €.....;***

- 3) *Contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale;*
- 4) *Anticipazioni, sovvenzioni e prestiti a favore dei dipendenti in difficoltà ad accedere ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella necessità di affrontare spese non differibili;*
- 5) *Polizza sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal SSN.*
- 6) *Borse di studio;*
- 7)

## **SEZIONE SPECIALE PER LA POLIZIA LOCALE**

### *Art. 1*

#### *Indennità di funzione*

#### *Art. 97 CCNL 16/11/2022*

1. Gli enti **possono** erogare al personale inquadrato nell'area degli istruttori e nell'area dei funzionari e di E.Q., che non risulti incaricato di E.Q., una indennità di funzione per compensare l'esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito.
2. L'ammontare dell'indennità di cui al comma 1 è determinata, tenendo conto specificamente del grado rivestito e delle connesse responsabilità, nonché delle peculiarità dimensionali, istituzionali, sociali e ambientali degli enti, fino a un massimo di € 3.000 annui lordi, elevabili fino a un massimo di € 4.000,00 per il personale inquadrato nell'area dei funzionari e nella E.Q. da corrispondere per dodici mensilità.
3. Il valore dell'indennità di cui al presente articolo, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2, sono determinati in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7.
4. L'indennità di cui al comma 1 sostituisce per il personale di cui al presente titolo l'indennità di specifiche responsabilità, di cui all'art. 84 del CCNL.
5. L'indennità di cui al presente articolo:
  - a) è cumulabile con l'indennità di turno, di cui all'art. 30, comma 5;
  - b) è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - c) è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 56-quinquies;
  - d) è cumulabile con i compensi correlati alla performance individuale e collettiva;
  - e) è cumulabile con compensi derivanti da attività svolte per conto di soggetti terzi con oneri a carico di quest'ultimi;
  - f) non è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 84 del CCNL per specifiche responsabilità.

I criteri per il riconoscimento di detta indennità nei “SERVIZI” di P.L. , sono:

- 1) Grado rivestito e connessa specifica responsabilità      € 2.000,00

**Le risorse per la remunerazione della indennità di cui al comma 1 sono quantificate in € 2.000,00.**

### *Art. 2*

#### *Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada*

#### *Art. 98 CCNL 16/11/2022*

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscossi dagli enti, nella quota da questi determinata ai sensi dell'art. 208, commi 4 lett.c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992 sono destinati, in coerenza con le previsioni legislative, alle seguenti finalità in favore del personale:
  - a) contributi datoriali al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio;
  - b) finalità assistenziali, nell'ambito delle misure di welfare integrativo, secondo la disciplina dell'art. 72 del CCNL 21/02/2018;
  - c) erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.

In coerenza con la quota determinata dall'Ente, le parti concordano che l'importo pari ad € \_\_\_\_\_ sarà finalizzato per i fini di cui al precedente comma lett. \_\_ per € \_\_\_\_\_ - lett. \_\_ per € \_\_\_\_\_ lett. \_\_ per € \_\_\_\_\_.-

**Per l'anno 2023 non viene finanziato tale istituto.**

**Art. 3**  
**Indennità di servizio esterno**  
**Art. 100 CCNL 16/11/2022**

1. Al personale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza, compete una indennità giornaliera, il cui importo è determinato entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 - Euro 15,00.
2. L'indennità di cui al comma 1 è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa interamente i rischi e disagi connessi all'espletamento dello stesso in ambienti esterni.
3. L'indennità di cui al presente articolo:
  - a) è cumulabile con l'indennità di turno, di cui all'art. 30 del CCNL;
  - b) è cumulabile con le indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - c) è cumulabile con i compensi connessi alla performance individuale e collettiva;
  - d) è cumulabile con compensi derivanti da attività svolte per conto di soggetti terzi con oneri a carico di quest'ultimi;
  - d) non è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 84-bis. CCNL 16/11/2022;
4. Tale indennità spetta, previa attestazione del Responsabile dell'area con conseguente carico di responsabilità, per i soli periodi di svolgimento effettivo del servizio con esclusione dei periodi di assenza per qualunque motivo e sarà liquidata a consuntivo dell'anno di riferimento.

Le parti stabiliscono che l'importo giornaliero da assegnare al personale interessato, sarà pari ad € 3,00 giornalieri.

**Le risorse per la remunerazione della indennità di cui al presente articolo, sono quantificate in € 792,00.**

**Art. 4**  
**Prestazioni del personale in occasione di svolgimento di attività e di iniziative di carattere privato**  
**Art. 56-ter CCNL 21/05/2018**

Le parti, per quanto attiene agli oneri derivanti dalla corresponsione dei compensi e dalla fruizione dei riposi compensativi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 56, ter, del CCNL 21/05/2018 finanziati esclusivamente con risorse versate dai soggetti organizzatori o promotori delle attività o iniziative, rimandano l'applicazione del presente istituto alle norme regolamentari adottate in materia dall'Ente.

## UTILIZZO FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023

|                                                                                                                              |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>FONDO STABILE</b>                                                                                                         |                  |
| TOTALE FONDO STABILE 2023                                                                                                    | 30.327,53        |
| TOTALE UTILIZZI STABILI 2023                                                                                                 | 13.770,84        |
| <b>TOTALE RISORSE STABILI DA CONTRATTARE</b>                                                                                 | <b>16.556,69</b> |
| <b>FONDO VARIABILE</b>                                                                                                       |                  |
| INCREMENTO 1,2% MONTE SALARI 1997                                                                                            | 739,60           |
| SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE (ISTAT, progettazioni, IMU, TARI, ecc.)                                                     | 12.000,00        |
| INCREMENTI DI CUI ART. 79 COMMA 1 LETT. b) E COMMA 4 - ANNI 2021 E 2022 (UNA TANTUM ANNO 2023)                               | 845,00           |
| RISORSE FISSE RESIDUE NON UTILIZZATE ANNO 2022                                                                               | 2.728,33         |
| <b>TOTALE FONDO VARIABILE</b>                                                                                                | <b>16.312,93</b> |
| di cui risorse riservate                                                                                                     | 12.000,00        |
| <b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI (fondo dinamico)</b>                                                                           | <b>20.869,62</b> |
| UTILIZZO PER INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (art. 84-bis CCNL 2019/2021)                                                    | 1.353,60         |
| TOTALE UTILIZZI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' (art. 84 CCNL 2019/2021)                                                      | 7.000,00         |
| TOTALE UTILIZZI PER INDENNITA' DI FUNZIONE POLIZIA LOCALE (art.97 CCNL 2019/2021)                                            | 2.000,00         |
| TOTALE UTILIZZI PER INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO POLIZIA LOCALE (art.100 CCNL 2019/2021)                                   | 792,00           |
| TOTALE DESTINATO A COMPENSARE LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE<br>(Art. 5 comma 3 lett. b) art. 7 comma 4 lett. b) | 9.724,02         |
| <b>TOTALE RISORSE DISTRIBUITE CON IL PRESENTE ACCORDO</b>                                                                    | <b>20.869,62</b> |
| <b>AVANZO FONDO DINAMICO ANNO 2023</b>                                                                                       | <b>0,00</b>      |

Letto, confermato e sottoscritto.

### DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Presidente: Dott. Carafa Vincenzo (firmato in originale)

### DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

Rappresentanza Sindacale Unitaria composta dal Sig.:

Alessandria Marco (firmato in originale)

Struttura Territoriale, composte dai rappresentanti delle seguenti sigle:

CISL FP Sig. Maurizio Di Steffano (firmato in originale)

**STIPULA DEL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO**  
**PARTE ECONOMICA ANNO 2023 E NORMATIVA TRIENNIO 2023-2025**

| FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2023<br>COMUNE DI CORNELIANO D'ALBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | ALLEGATO "A" A DETERMINAZIONE N. 10 DEL 05/04/2023                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COSTITUZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | NOTE                                                                                                                                                                                              |
| PARTE STABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IMPORTI LORDI    |                                                                                                                                                                                                   |
| importo consolidato anno 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16.802,67        | a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 del CCNL 21 maggio 2018                                                                                                                                    |
| € 83,20 per n. 6 dipendenti presenti al 31.12.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 499,20           | a) risorse di cui all'art. 67, comma 2, lettera a) del CCNL 21 maggio 2018 - non soggetto al limite del fondo anno 2016 - articolo 11 legge 12/2019 e articolo 79, comma 6, CCNL 16 novembre 2022 |
| maggiori costi PEO per applicazione nuovi tabellari contrattuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 164,84           | a) risorse di cui all'art. 67, comma 2, lettera b) del CCNL 21 maggio 2018 - non soggetto al limite del fondo anno 2016 - articolo 79, comma 6, CCNL 16 novembre 2022                             |
| RIA, assegni ad personam compresa 13^                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00             | a) risorse di cui all'art. 67, comma 2, lettera c) del CCNL 21 maggio 2018                                                                                                                        |
| trattamenti economici più favorevoli riassorbiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00             | a) risorse di cui all'art. 67, comma 2, lettera d) del CCNL 21 maggio 2018 non soggetto al limite del fondo anno 2016 - articolo 79, comma 6, CCNL 16 novembre 2022                               |
| oneri a regime trattamento economico personale trasferito da altro ente a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00             | a) risorse di cui all'art. 67, comma 2, lettera e) del CCNL 21 maggio 2018 - non soggetto al limite del fondo anno 2016, nel rispetto della norma                                                 |
| stabili riduzioni lavoro straordinario ad invarianza complessiva delle risorse stanziate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00             | a) risorse di cui all'art. 67, comma 2, lettera g) del CCNL maggio 2018 non soggetto al limite del fondo anno 2016, nel rispetto della norma                                                      |
| <b>Articolo 79 - comma 1 - lettera a) - TOTALE IMPORTO CONSOLIDATO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>17.466,71</b> | <b>a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) del CCNL 21 maggio 2018</b>                                                                                   |
| importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018 - n. 5dipendenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 422,50           | CCNL 16 novembre 2022 - articolo 79 - comma 1 - lettera b) - non soggetto al limite fondo anno 2016 - articolo 79, comma 6, CCNL 16 novembre 2022                                                 |
| risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.721,20         | CCNL 16 novembre 2022 - articolo 79 - comma 1 - lettera c) - (maggiori capacità assunzionali DM 17 marzo 2020) - non soggette al limite fondo 2016 nel rispetto della norma                       |
| maggiori costi posizioni economiche per applicazione nuovi tabellari contrattuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 148,20           | CCNL 16 novembre 2022 - articolo 79 - comma 1 - lettera d) - non soggetti al limite fondo anno 2016                                                                                               |
| A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1, nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, a copertura dell'onere per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3 - n.0 dipendenti B3 e numero 2 dipendenti D3 | 5.568,92         | DA APRILE 2023 pro quota per n. 10 mensilità - CCNL 16 novembre 2022 - articolo 79 - comma 1 bis - non soggette al limite fondo anno 2016 - articolo 79, comma 6, CCNL 16 novembre 2022           |
| <b>TOTALE INCREMENTI FONDO STABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>12.860,82</b> |                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TOTALE FONDO STABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>30.327,53</b> |                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                   |
| PARTE VARIABILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                   |
| Articolo 67 - comma 3 - lettera a) - contratti sponsorizzazione, accordi con privati, convenzioni con soggetti pubblici e privati, contributi dell'utenza ecc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00             | CCNL 16 novembre 2022 - articolo 79 - comma 2<br><br>nel limite del fondo anno 2016 – Kit ARAN controllo fondi 2010-2014                                                                          |
| Articolo 67 - comma 3 – lettera b) - risparmi piani triennali razionalizzazione spesa (art.16 D.L. n.98/2011)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00             | non soggetti al limite del fondo anno 2016 – deliberazione Corte dei Conti Autonomie n. 34/2016 e articolo 79, comma 6, CCNL 16 novembre 2022                                                     |
| Articolo 67 – comma 3 - lettera c) - risorse specifiche disposizioni di legge (ISTAT, progettazione, ecc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10.000,00        | non soggette al limite del fondo anno 2016 – articolo 79, comma 6, CCNL 16 novembre 2022                                                                                                          |
| Articolo 67 - comma 3 - lettera d) - RIA, assegni ad personam + ratei 13^ – mensilità residue dopo la cessazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00             | personale cessato nell'anno precedente – nel limite del fondo 2016 o a parziale recupero delle maggiori disponibilità su risorse variabili (DM 17 marzo 2020)                                     |
| Articolo 67 comma 3 - lettera f) – compensi ai messi notificatori per notificazione atti per conto atti amministrazione finanziaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00             | nel limite del fondo anno 2016 –                                                                                                                                                                  |
| Articolo 67 - comma – 3 – lettera k) - oneri trattamento economico personale trasferito da altro ente – per i mesi residui dell'anno relativo al trasferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00             | non soggetti al limite del fondo anno 2016 – articolo 79, comma 6, CCNL 16 novembre 2022                                                                                                          |
| <b>Articolo 79 - comma 2 - lettera a) - TOTALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>10.000,00</b> | <b>a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), k) del CCNL 21 maggio 2018</b>                                                                                             |
| fino ad un massimo dell'1,2% monte salari anno 1997                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 739,60           | CCNL 16 novembre 2022 - articolo 79 - comma 2 - lettera b) – nel limite del fondo anno 2016 o a parziale recupero delle maggiori disponibilità su risorse variabili                               |
| adeguamento disponibilità per scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva, anche connesse ad assunzione di personale a tempo determinato, comprese le risorse destinate alla erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00             | CCNL 16 novembre 2022 - articolo 79 - comma 2 - lettera c) - non soggette al limite 2016 qualora nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa                                              |
| risparmi fondo lavoro straordinario anno 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00             | CCNL 16 novembre 2022 - articolo 79 - comma 2 - lettera d) - soggetti al limite 2016 dal 2019 - parere Ragioneria Stato n.169507 del 20 giugno 2019                                               |
| ulteriore incremento delle risorse di cui al comma 2 lettera c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6 fino allo 0,22% del monte salari 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00             | CCNL 16 novembre 2022 - articolo 79 - comma 3 - in base alle proprie capacità di bilancio - non soggetto al limite fondo anno 2016 - articolo 79, comma 6, CCNL 16 novembre 2022                  |
| incrementi di cui al comma 1 lettera b) e di cui al comma 4 - anni 2021 e 2022 - una tantum anno 2023 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 845,00           | CCNL 16 novembre 2022 - articolo 79 - comma 5 - non soggetti al limite 2016 - articolo 79, comma 6, CCNL 16 novembre 2022                                                                         |
| risorse fisse residue non utilizzate anno 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.728,33         | CCNL 16 novembre 2022 - articolo 80 - comma 1- non soggette al limite del fondo anno 2016 - orientamento ARAN RAL1830 del 3 marzo 2016 - articolo 79, comma 6, CCNL 16 novembre 2022              |
| <b>Articolo 79 - comma 2 - lettere b), c), d), commi 3 e 5 e articolo 80, comma 1 - TOTALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>4.312,93</b>  |                                                                                                                                                                                                   |
| Articolo 1 – comma 1091 – Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 – progetti per IMU, TARI ed altri tributi erariali e sociali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.000,00         | non soggetti al limite del fondo anno 2016 – da quantificare con le condizioni previste nel comma 1091 - articolo 79, comma 6, CCNL 16 novembre 2022                                              |
| <b>TOTALE FONDO VARIABILE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>16.312,93</b> |                                                                                                                                                                                                   |
| <b>TOTALE FONDO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>46.640,46</b> |                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                   |
| UTILIZZO PRESUNTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                                                                                                                                   |
| Indennità di comparto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.609,72         | CCNL 16 novembre 2022 - articolo 80<br><br>Articolo 80, comma 1, primo periodo – CCNL 16 novembre 2022                                                                                            |
| costo differenziali progressioni economiche storiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.386,44         | Articolo 80, comma 1, primo periodo – CCNL 16 novembre 2022                                                                                                                                       |
| costo differenziali progressioni economiche dal 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00             | Articolo 80, comma 2, lettera d) – CCNL 16 novembre 2023                                                                                                                                          |
| incremento indennità riconosciute al personale educativo asili nido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00             | Articolo 80, comma 1, primo periodo – CCNL 16 novembre 2022                                                                                                                                       |
| indennità personale ex ottava qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 774,68           | Articolo 80, comma 1, primo periodo – CCNL 16 novembre 2022                                                                                                                                       |
| APPR per passaggio tra categorie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00             | Articolo 15 - comma 3 - CCNL 16 novembre 2022                                                                                                                                                     |
| <b>TOTALE UTILIZZI STABILI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>13.770,84</b> | <b>NEI LIMITI DI QUANTO INDICATO AL PUNTO B19</b>                                                                                                                                                 |
| indennità di turno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00             | Articolo 80, comma 2, lettera j) – CCNL 16 novembre 2024                                                                                                                                          |
| <b>RISORSE DA CONTRATTARE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>32.869,62</b> | <b>NEI LIMITI DI QUANTO PREVISTO ALL'ARTICOLO 80 - COMMI 2 E 3</b>                                                                                                                                |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>46.640,46</b> | <b>NEI LIMITI DI QUANTO INDICATO AL PUNTO B38</b>                                                                                                                                                 |

## CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL PERSONALE COMUNALE NON TITOLARE DI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

| DIPENDENTE | DISPONIBILITA' VERSO UTENTI (a) | DISPONIBILITA' VERSO AMMINISTRAZIONE E COLLEGHI (b) | DISPONIBILITA' A SVOLGERE SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA (c) | COMPETENZA (d)        | MEDIA PONDERATA | MEDIA PONDERATA SU BASE 100 |
|------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|
|            | 20% DELLA VALUTAZIONE           | 25% DELLA VALUTAZIONE                               | 20% DELLA VALUTAZIONE                                    | 35% DELLA VALUTAZIONE |                 |                             |
| NOMINATIVO | /7                              | /7                                                  | /7                                                       | /7                    | /7              | /100                        |

Punteggi assegnati da 1 a 7 secondo la seguente gradualità:

1. Insoddisfacente: il comportamento dell'interessato è stato oggetto di contestazioni disciplinari, oppure non ha determinato nessun apporto alla struttura organizzativa.
2. Migliorabile: il comportamento dell'interessato è stato oggetto di ripetute osservazioni durante l'anno ed è atteso un miglioramento da perseguire nel prossimo periodo.
3. Sufficiente: Il comportamento dell'interessato è accettabile pur tuttavia non concorre a migliorare le prestazioni dell'organizzazione.
4. Più che sufficiente: il comportamento dell'interessato è accettabile, con alcune prestazioni di livello soddisfacente, ma non ancora adeguate alle aspettative.
5. Adeguito: il comportamento dell'interessato è adeguato al ruolo, con significative prestazioni, ma necessita di miglioramento.
6. Buono: il comportamento dell'interessato è caratterizzato da prestazioni quantitativamente o qualitativamente apprezzabili ma ancora caratterizzate da spazi di miglioramento.
7. Eccellente: il comportamento dell'interessato è caratterizzato da prestazioni ineccepibili sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, ovvero concorre a migliorare l'expertise dell'organizzazione.

- (a)** Con questo parametro si intende valutare la capacità del personale di comprendere le esigenze del cittadino che si rivolge al Comune e di soddisfare le relative richieste con puntualità, precisione e rispetto delle tempistiche di legge.
- (b)** Con questo parametro si intende valutare la capacità del dipendente di seguire ed attuare le direttive proposte dall'Amministrazione comunale, affinché collabori con essa al raggiungimento degli obiettivi di mandato amministrativo. Viene inoltre valutata la capacità del personale di collaborare con i colleghi tramite lavoro in team, rendendosi anche disponibile a svolgere mansioni altrui qualora questi manifestino inesperienza o eccessivo carico di lavoro.
- (c)** Con questo parametro si intende valutare la disponibilità dei dipendenti a svolgere mansioni in forma associata con il Comune di Piobesi d'Alba, con il quale nel 2020 è stata costituita l'Unione "Colline del Riddone". Verrà valutata la collaborazione con il personale del Comune di Piobesi d'Alba, in un'ottica di miglioramento dell'efficienza ed efficacia dei servizi offerti ai cittadini. Tale collaborazione può manifestarsi, a titolo esemplificativo, tramite confronti (anche telefonici) tra colleghi, condivisione di modellistica utile ad entrambe le amministrazioni, svolgimento di adempimenti propri dell'Ente Unione, ecc..
- (d)** Con questo parametro si intende valutare la conoscenza delle normative e delle prassi tipiche della propria mansione, unitamente alla propensione dell'aggiornamento periodico e alla formazione. Per la valutazione del personale non impiegatizio (operatori), con questo parametro si intende valutare la gestione attenta ed efficiente delle risorse strumentali affidate: verrà considerato un "plus" la proposta di soluzioni innovative in termini di efficienza per la gestione del lavoro quotidiano.

La valutazione avverrà da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione previo confronto con l'Amministrazione comunale e l'incaricato di Elevata Qualificazione di riferimento. In particolare quest'ultima valuterà l'interessato sulla base dell'apporto che il dipendente ha fornito al raggiungimento degli obiettivi ad essa assegnati.